

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 21 aprile 1981, n. 20 recante “Nuove norme per la concessione dell’indennità giornaliera a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali” come modificata dalla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 32;

Visto l’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 relativi all’assistenza sociale agli stranieri;

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Considerata la necessità di definire il procedimento amministrativo per l’applicazione della legge di cui trattasi, alla luce di quanto emerso in questi anni dopo le modifiche introdotte dalla legge regionale 32/2009, con particolare attenzione ai termini dello stesso e nell’ottica di una maggiore trasparenza e semplificazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3075 in data 23 dicembre 2011, concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2012 e di disposizioni applicative;

Precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlata all’obiettivo n. 172301 (“1.8.1.10 Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali”);

Visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal dirigente del Servizio invalidità civile dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

di disciplinare i procedimenti amministrativi per l’applicazione della legge regionale 21 aprile 1981, n. 20 recante “Nuove norme per la concessione dell’indennità giornaliera a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali” come modificata dalla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 32, sulla base delle modalità di cui all’allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Disciplina dei procedimenti amministrativi per l'applicazione della legge regionale 21 aprile 1981, n. 20 recante "Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali".

1. Presentazione delle domande

1. Le domande volte all'erogazione dell'**indennità giornaliera per ricovero ospedaliero** devono essere presentate, entro 6 mesi dalla data di dimissione, alla struttura regionale competente, su apposito modulo e devono essere corredate dalla documentazione di seguito indicata:

- a) documentazione della struttura ospedaliera attestante il periodo di ricovero;
- b) copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità o di riconoscimento dell'interessato, in corso di validità.

2. Le domande volte all'erogazione dell'**indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta** devono essere presentate, entro 10 giorni dall'inizio della malattia o dell'infortunio oppure, in caso di ricovero ospedaliero, dalla data della dimissione, alla struttura regionale competente, su apposito modulo e devono essere corredate dalla documentazione di seguito indicata:

- a) certificato rilasciato dal medico di assistenza primaria attestante la situazione di inabilità temporanea assoluta, da intendersi come l'impossibilità di svolgere il proprio lavoro, derivante dalla malattia o dall'infortunio con i giorni di prognosi;
- b) in caso di ricovero ospedaliero, copia della lettera di dimissione o, qualora l'interessato sia ricorso al Pronto Soccorso, copia del documento di accesso allo stesso;
- c) copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità o di riconoscimento dell'interessato, in corso di validità.

3. La domanda è inammissibile nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della domanda nei termini di legge sopracitati;
- b) mancanza della documentazione di cui ai precedenti commi 1, lettera a) e 2, lettere a) e b), che deve essere allegata contestualmente alla domanda;
- c) mancanza della firma in calce alla domanda.

L'inammissibilità è comunicata in forma scritta al richiedente con l'indicazione della motivazione.

2. Soggetti beneficiari

1. Hanno diritto alle indennità giornaliere previste dalla legge regionale 21 aprile 1981, n. 20 e successive modificazioni:

- a) le unità attive di coltivatori diretti;
- b) gli artigiani, titolari di impresa e collaboratori;
- c) gli esercenti attività commerciali, titolari di impresa e collaboratori.

2. Il richiedente deve essere iscritto negli appositi elenchi dei coltivatori diretti tenuto dall'Inps, o nel registro imprese tenuto dalla Camera di commercio/Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

3. Requisiti di carattere generale

1. I richiedenti le indennità giornaliere di cui trattasi devono essere residenti in un Comune della Regione autonoma Valle d'Aosta.

2. I cittadini extracomunitari devono, inoltre, essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

3. Le indennità non vengono concesse nei casi di responsabilità di terzi o di incidente sul lavoro, per i quali provvedono altre leggi.

4. Termini del procedimento

1. Il procedimento relativo all'erogazione dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero deve essere concluso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

2. Il procedimento relativo all'erogazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta deve concludersi entro sessanta giorni dall'ultimo giorno di prognosi, o da data diversa in caso di prolungamento della stessa.

5. Decorrenza delle indennità giornaliere

1. L'**indennità giornaliera per ricovero ospedaliero** è concessa a partire dal quarto giorno successivo a quello in cui è occorso il ricovero ospedaliero e per un periodo massimo di centottanta giorni di degenza nell'anno solare.

2. L'**indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta** è concessa a partire dal quinto giorno successivo all'inizio della malattia o alla data dell'infortunio e per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare.

3. Nel caso in cui l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta sia conseguente ad un ricovero ospedaliero, la stessa viene concessa senza la decurtazione di cui al precedente punto 2.

6. Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle indennità, di cui alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 20, è effettuato, di norma, in una unica soluzione secondo la modalità indicata, dal richiedente, sulla domanda.

2. Gli eredi hanno diritto, su presentazione di apposita domanda, a percepire le indennità giornaliere maturate fino al giorno del decesso del beneficiario.

7. Accertamento della sussistenza dei requisiti

1. La struttura regionale competente ha facoltà di procedere, in ogni tempo, all'accertamento d'ufficio dei requisiti prescritti in capo ai richiedenti. A tal fine, può anche richiedere all'interessato informazioni idonee a provare la sussistenza dei requisiti. La mancata presentazione della documentazione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta, comporta la decadenza della domanda.

2. La struttura regionale competente ha facoltà di procedere, in ogni tempo, all'accertamento d'ufficio sullo stato di effettiva inabilità temporanea assoluta del richiedente, mediante i competenti servizi dell'Azienda regionale sanitaria USL Valle d'Aosta.

3. Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente alla struttura regionale competente qualsiasi informazione che possa modificare i requisiti per il diritto alle indennità giornaliere. Se la comunicazione, che determina la perdita del diritto o la rideterminazione delle indennità giornaliere, avviene dopo la liquidazione della stessa, si procede al recupero della somma indebitamente erogata, a decorrere dalla data in cui si è verificata la perdita del requisito.